

Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta N° 29

Delibera N° 101 del 14/06/2013

OGGETTO: Convenzione per la gestione dello stadio comunale "Pier Giovanni Mecchia" e relative pertinenze. Repertorio com.le nr. 8687 del 17/12/2012 e s.m.i. - Revoca in autotutela del provvedimento prot. n 20593 del 16/05/2013.

L'anno duemilatredici, addì quattordici del mese di giugno alle ore 12.55, convocata con appositi avvisi, si è riunita presso la Sede Municipale, la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

			Presenze
1	BERTONCELLO Antonio	Sindaco	NO
2	VILLOTTA Luigi	Vice Sindaco	SI
3	SIMONELLA Ivo	Assessore	SI
4	COSTA Andrea	Assessore	SI
5	BELLOTTO Paolo	Assessore	NO
6	DRIGO Irina	Assessore	NO
7	RET Maria Teresa	Assessore	SI

PRESENTI: 4 ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale dott. Luigi Ciaccio.

Il Sig. Luigi Villotta, nella sua veste di Vice Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Convenzione per la gestione dello stadio comunale "Pier Giovanni Mecchia" e relative pertinenze. Repertorio com.le nr. 8687 del 17/12/2012 e s.m.i. - Revoca in autotutela del provvedimento prot. n 20593 del 16/05/2013.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso: a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28 luglio 2008 è stata stipulata la convenzione rep 8687 del 17.12.2008 con cui è stato concesso, fino al 30.06.2017, l'uso e gestione dello Stadio Pier Giovanni Mecchia alla Società Calcio Portogruaro-Summaga srl dando atto che la stessa, andava a sostituire la precedente convenzione rep. N. 4618 del 18.10.1993.

L'art.7 della convenzione stabiliva che la società concessionaria era tenuta a corrispondere un canone annuo di € 35.000,00 oltre IVA per l'utilizzo. Tale canone sarebbe rimasto fisso fino alla scadenza della concessione.

Il medesimo articolo prevedeva una compartecipazione del comune alle spese di gestione relative alle utenze dell'immobile fino alla concorrenza massima di \in 23.000,00 annui.

L'art. 9 e 9 bis (articolo inserito a seguito dell'integrazione della convenzione avvenuta con atto rep 9047/2012) era prevista l'esecuzione di lavori straordinari di manutenzione ed adeguamento strutturale da parte della predetta Società sportiva, per l'esecuzione dei quali la stessa ha acceso un mutuo presso la Banca S. Biagio del Veneto Orientale, che è stato garantito da polizza fideiussoria prestata dal Comune di Portogruaro in esecuzione della deliberazione consiliare n. 89 del 28.07.2008.

La necessità di continui lavori di adeguamento della struttura derivanti anche dalla necessità di adeguare la struttura alle prescrizioni dettate dalla FIGC a seguito del passaggio alla categoria superiore della società sportiva in parola, promossa fino alla serie B, i rapporti economici tra le parti, sono stati caratterizzati da incertezze e disallineamenti nei pagamenti che hanno portato le parti a condividere un atto di ricognizione dei reciproci rapporti economici redatto e sottoscritto in contraddittorio nell'agosto 2012 con il quale la Società Calcistica ha rinunciato in favore del Comune a far valere qualsivoglia pretesa per i maggiori costi sopportati per la ristrutturazione dello Stadio ed ha riconosciuto esser il Comune di Portogruaro creditore della somma di € 34.647,31 alla data del 30/09/2012 ;

Dopo tale atto la Società ha provveduto, in data 26/10/2012 al versamento di € 5.000,00 quale prima rata di pagamento del proprio debito.

Il percorso per il recupero del credito vantato dall'Ente diveniva particolarmente difficile per la predetta Società a seguito del sequestro di tutti i conti correnti intestati alla Società Calcio Portogruaro Summaga srl operato, ai sensi dell'art. 321 cpp comma 2 bis, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Venezia. Tale provvedimento rendeva impossibile qualsiasi operazione di debito/credito impedendo alla Società il mantenimento degli accordi di rientro finanziario;

Nel febbraio 2013 peraltro, la Società versava un ulteriore acconto di € 5.000,00.

In data 16/05/2013, persistendo la situazione debitoria della Società con provvedimento prot. n. 15771, è stata revocata la concessione per l'utilizzo dello Stadio Pier Giovanni Mecchia alla predetta società sportiva dando termine di tre mesi dalla notifica per il rilascio dell'impianto sportivo.

In data 13 giugno con nota prot. n 25043 l'avv Viezzi per conto dell'amministratore delegato della Società Portogruaro Calcio Summaga ha depositato istanza di revoca in autotutela del provvedimento di revoca della concessione rappresentando una serie di circostanze sopravvenute che consentirebbero alla Società non solo di garantire il rientro dal debito pregresso ma anche di liquidare le spettanze dell'Ente puntualmente.

Il legale della Società, infatti, ha depositato il provvedimento con il quale, in data 29/05/2013, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso a suo tempo promosso dalla Società Portogruaro Calcio Summaga, contro il sequestro dei conti correnti sequestrati; tale provvedimento una volta depositate le motivazioni, consente alla Società di riacquistare l'operatività dei propri conti. Correnti bancari consentendole così di riprendere la gestione dei rapporti di debito/credito societari.

In data 17 giugno p.v. dovrebbe essere sottoscritto un accordo di collaborazione con la Società FBC Unione Venezia in forza del quale la Società veneziana disputerà a Portogruaro le partite di campionato che dovrebbe ospitare in casa, stante l'inagibilità del proprio stadio comunale. A supporto di tale intenzione, peraltro, già il giorno 16 giugno p.v. la società FBC Unione Venezia disputerà la finale di campionato allo Stadio Pier Giovanni Mecchia. A supporto della reale necessità da parte della società Veneziana dell'impianto sportivo portogruarese, in data 7 giugno 2013 ha inoltrato richiesta al SUAP per ottenere la licenza di agibilità di cui all'art. 68 del TULPS necessaria per l'iscrizione al campionato calcistico 2013/2014.

Tale accordo tra la società Portogruaro Calcio Summaga e la FBC Unione Venezia garantirebbe ulteriormente il pagamento del debito pregresso da parte della Società Portogruarese che ha anticipato sarebbe in grado di versare rate mensili costanti di € 3.000 dal mese di agosto, con un deposito anticipato entro il giorno 20 giugno di un primo acconto di € 3.000;

Alla luce di tali circostanze sopravvenute, considerato che sicuramente il sequestro dei conti correnti ha costituito uno dei motivi principali che hanno messo in difficoltà l'operatività finanziaria della Società;

Ribadito:

- che: è interesse di questa Amministrazione garantire un'ottimale gestione di una struttura sportiva qual'è lo Stadio Comunale "Pier G. Mecchia" sul quale sono stati effettuati consistenti investimenti economici per renderlo impianto adatto ad ospitare l'attività sportiva di primo livello agonistico;
- che la società calcistica portogruarese costituisce l'unica realtà comunale professionalmente organizzata per la gestione di una struttura sportiva utilizzata da società sportive che militano nel campionato calcistico nazionale;
- che peraltro la società calcio portogruaro gestisce anche l'attività sportiva a livello giovanile collocandosi come realtà di primo livello per la crescita e promozione dell'attività sportiva nel territorio;
- che pertanto è di primario interesse pubblico che la gestione di un tale impianto venga mantenuta in capo a soggetti professionalmente organizzati per tale complessa gestione che garantirebbe la possibilità di ospitare eventi sportivi di primo livello in virtù dell'accordo con la squadra FGC Unione Venezia con ciò garantendo anche un importante sviluppo per l'economia dell'intera città;

Dato atto

- che mantenere l'indisponibilità della struttura nei confronti della Società Portogruaro Calcio Summaga, significherebbe precludere la possibilità di dare riscontro positivo alla richiesta della Società calcistica veneziana non essendo questo Ente in grado di soddisfare le esigenze organizzative richieste in occasione della disputa di eventi sportivi di così elevato livello

professionale, con ciò pregiudicando consistenti possibilità di crescita dell'intero tessuto economico cittadino, stanti le indubbie positive ricadute economiche per una città che ospita partite del campionato calcistico professionistico;

- che inoltre verrebbe meno la possibilità perla Società Calcio Portogruaro Summaga srl di iscriversi alla prossima stagione agonistica 2013/2014 (il cui termine per l'iscrizione scade il giorno 20/06/2013) con ciò esponendo i suoi operatori ed addetti al rischio di ricadute sul piano occupazionale, nonché di compromettere le possibilità di crescita della pratica sportiva dei numerosi giovani iscritti alla Società.

Ricordato che a fronte della sopravvenienza di circostanze che fanno venire meno i presupposti che hanno portato all'adozione di un atto, è possibile una successiva valutazione del provvedimento al fine di verificare il mantenimento della sua ragion d'essere o della sua rimozione;

Tutto ciò premesso

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 dal responsabile dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal segretario generale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente di cui all'art. 97, 2° comma, del D.Lgs.vo 267/2000;

Si propone il seguente dispositivo:

- 1. di prendere atto delle mutate circostanze di fatto che hanno portato alla revoca della Concessione dell'impianto sportivo denominato "Pier G. Mecchia" alla Società Calcio Portogruaro Summaga rappresentate e documentate dall'istanza per revoca in autotutela prot n. 25043 del 13/06/2013 depositata per conto della Società Calcio Portogruaro Summaga, avv. Paolo Viezzi del Foro di Udine;
- 2. di formulare pertanto, in considerazione delle motivazioni di fatto e di diritto in premessa esposte, il seguente indirizzo operativo al competente Dirigente dell'Area Servizi alla Persona: di valutare la revoca in autotutela del provvedimento di revoca della Convenzione per la gestione e l'uso dello Stadio Comunale "Pier Gi Mecchia", prot. n 20593 del 16/05/2013 subordinatamente al deposito al protocollo dell'Ente di copia dell'accordo intervenuto tra la Società Calcio Portogruaro Summaga e la Società FGC Unione Venezia per l'ospitalità delle partire domestiche di quest'ultima società in occasione del campionato 2013/2014.
- 3. di procedere ad attento monitoraggio circa il rispetto del piano di rientro dal debito, così come proposto dal legale della Società Calcio Portogruaro-Summaga, procedendo senza indugio, in caso di mancato rispetto del predetto piano di rientro proposto, al recupero coattivo della somma dovuta.

Di conferire con votazione unanime e separata, al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs.vo 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta

All' unanimità dei voti favorevoli espressa in forma palese

Approva la proposta di deliberazione

Indi

Con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene altresì dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma- del T.U.- D. Lgs. n.267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 14/06/2013

Allegati nr.

Datasi lettura del presente verbale, questo viene confermato e sottoscritto come segue:

Il Vice Sindaco Luigi Villotta Il Segretario Generale dott. Luigi Ciaccio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

- [] Che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21/06/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- [] Che la presente, ai sensi dell'art. 135 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene inviata all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura.

Lì, 21/06/2013

Il Responsabile del Procedimento Marson Alexis

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il .

Lì,

Il Responsabile del Procedimento Moretto Ornella